

**TRIBUNALE DI GENOVA**Sezione VII Civile  
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale così composto:

Roberto Braccialini	Presidente
Cristina Tabacchi	Giudice
Andrea Balba	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 e 61 CCI presentato da

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata, in particolare:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi/ anni precedenti la presentazione della domanda;
- le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;

rilevato che gli accordi di ristrutturazione sono stati iscritti presso la CCIAA tra l'11.8.23 ed il 18.8.23;

rilevato che parte ricorrente ha notificato, in conformità al decreto ex art. 151 c.p.c. emesso in data 24.8.23, il ricorso per omologa a tutti i creditori non aderenti a cui gli effetti vogliono essere estesi, come emerso anche dalla documentazione integrativa depositata il 6.10.23 ed il 12.6.23 su richiesta dell'ufficio;

rilevato che l'ultima notifica ai creditori non aderenti si è perfezionata in data 6.9.23;

considerato che è decorso ogni termine di impugnazione dei suddetti accordi ed è, altresì, scaduto il termine per i creditori non aderenti per contestare l'estensione del trattamento previsto per i creditori aderenti appartenenti alla medesima categoria

osserva quanto segue.

**TRIBUNALE DI GENOVA**Sezione VII Civile  
Sezione Procedure Concorsuali

La \_\_\_\_\_ ha depositato ricorso per omologa dei  
seguenti accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCI;

A L'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari

**B** Gli Accordi di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari

C Transazione Debiti Tributarî

Ha, quindi, richiesto l'estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti  
individuando le seguenti categorie di riferimento:

(a) **nella prima** categoria **sono stati inseriti i Creditori** Finanziari  
**Chirografari** ("Categoria Creditori Finanziari Chirografari"):

(i) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in  
quanto tali creditori intrattengono con la Società rapporti di natura finanziaria  
e hanno posizione chirografarie, senza garanzie accessorie (almeno per la  
parte di credito inserita nella categoria di cui si tratta). In particolare:

(1) i crediti di \_\_\_\_\_ sorgono da contratti di affidamento in conto  
corrente;

(2) i crediti dei Creditori Garantiti  
\_\_\_\_\_ sorgono da contratti di finanziamento, in parte garantiti da  
o \_\_\_\_\_ Nella categoria è stata inserita la porzione dei crediti dei Creditori  
Garantiti \_\_\_\_\_ non garantita da \_\_\_\_\_ oppure da \_\_\_\_\_

(ii) il trattamento economico loro riservato è omogeneo.

(iii) ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari  
il **96%** dell'indebitamento complessivo di \_\_\_\_\_ allocato nella Categoria  
Creditori Finanziari Chirografari.

**TRIBUNALE DI GENOVA**Sezione VII Civile  
Sezione Procedure Concorsuali

(iv) l'unico creditore che non ha aderito è infatti

la quale rappresenta il 4% dell'indebitamento di tale categoria;

(b) nella **seconda categoria sono stati inseriti i Creditori Privilegiati**

("Categoria Creditori Privilegiati

(1) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto i loro crediti - assistiti da privilegio ex art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 - sorgono dal diritto di regresso loro attribuito a fronte dell'escussione delle garanzie da questi concesse in favore dei Creditori Garantiti

(i) il trattamento economico loro riservato è omogeneo;

(ii) ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari il 95% dell'indebitamento complessivo di            allocato nella Categoria Creditori Privilegiati

(iv)            creditore che non ha aderito è infatti            il quale rappresenta il 5% dell'indebitamento di tale categoria;

(c) **nella terza categoria sono stati inseriti i Creditori Finanziari Ipotecari:**

(1) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto i loro crediti sorgono da contratti di mutuo ipotecario e sono assistiti da ipoteca;

(i) il trattamento economico loro riservato è omogeneo;

(ii) tutti i Creditori Finanziari Ipotecari hanno aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

(d) **nella quarta categoria sono stati** inseriti i Creditori e Procuratori Sportivi ("Categoria Creditori e Procuratori Sportivi"):

(1) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto sono tutti soggetti che svolgono professionalmente il medesimo servizio, essenziale per lo svolgimento dell'attività di in particolare, nei rapporti con i giocatori;

(i) il trattamento economico loro riservato è omogeneo;

(ii) ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari l'82% dell'indebitamento complessivo di allocato nella Categoria Creditori e Procuratori Sportivi;

(e) **nella quinta categoria sono stati inseriti i Fornitori** Chirografari ("Categoria Fornitori Chirografari"):

(1) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto sono tutti fornitori di che vantano crediti chirografari, non assistiti da garanzie di terzi. In particolare, tale categoria di creditori include (i) fornitori "fragili" che operano nel territorio ligure, strettamente legati al proprio rapporto commerciale con

(2) fornitori che svolgono prestazioni d'opera e appalti di servizi funzionali al club sportivo (e.g. servizi di trasporto, ristorazione, servizio catering, giardinaggio, pulizia etc.) in forma societaria,

(3) fornitori "strategici" per lo svolgimento dell'attività principale di (e.g. servizi funzionali al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, ovvero forniscono materiale sportivo);

(i) il trattamento economico loro riservato è omogeneo;

**TRIBUNALE DI GENOVA**Sezione VII Civile  
Sezione Procedure Concorsuali

(ii) ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari il 79% dell'indebitamento complessivo di \_\_\_\_\_ allocato nella Categoria Fornitori Chirografari;

(f) **nella sesta categoria sono** stati inseriti i Fornitori Privilegiati ("Categoria Fornitori Privilegiati"):

(1) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto sono tutti fornitori privilegiati, che svolgono per lo più prestazioni d'opera intellettuale in favore di

(i) il trattamento economico loro riservato è omogeneo;

(ii) ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari il 95% dell'indebitamento complessivo di \_\_\_\_\_ allocato nella Categoria Fornitori Privilegiati;

(g) **nella settima categoria sono stati inseriti i** Fornitori Strategici ("Categoria Fornitori Strategici

(1) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto si tratta di fornitori di modeste dimensioni, che tuttavia svolgono servizi essenziali per il completamento dei lavori nel cantiere del Centro Sportivo sito in \_\_\_\_\_

(i) il trattamento economico loro riservato è omogeneo;

(li) ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari il 93% dell'indebitamento complessivo di \_\_\_\_\_ allocato nella Categoria Fornitori Strategici

Questo il trattamento riservato alle varie categorie:

prima categoria

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

46. Con riferimento ai Creditori Finanziari Chirografari.. è previsto, in sintesi quanto segue:

- (a) quanto ai Creditore Garantiti in relazione alla porzione di credito non garantita, si prevede
  - (i) quanto alla quota capitale, il riscadennamento dell'intero ammontare nominale (1) al 31 dicembre 2043, ovvero (2) in caso di mancato cambio di controllo di UCS entro il 31 dicembre 2033 (rExif), il rimborso a scadenza ovvero, in caso di Exit, il rimborso anticipato obbligatorio, in relazione a quanto dovuto per lo scoperto di conto corrente\_ e come da *waterfall* indicata nell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, con stralcio ora per allora del residuo dopo la distribuzione, a temum e alle condizioni nz previsti.
  - (n) quanto agli interessi, è previsto che (1) gli stessi decorrano a far data dal 1 gennaio 2026, ad un tasso fisso pari al 2.5% p.a (fatte salve eventuali variazioni in funzione del *rating ESG*). (2) sino al 31 dicembre 2027 (incluso) ha la facoltà di capitalizzare a ciascuna data di pagamento tutti o parte degli interessi dovuti, e (3) dal 1° gennaio 2028 (incluso), a ciascuna data di pagamento sarà tenuta al pagamento per cassa di interessi almeno corrispondenti allo 0.25% p.a. e alTi la facoltà di capitalizzare una porzione di interessi dovuti non superiore al 2.25%p.o
- (b) quanto a
  - (i) consolidamento delle linee di credito per cassa a breve termine concesse nella forma di scoperto di conto corrente:
  - (n) riscadimento al 31 dicembre 2033 e, in caso di mancato Exit, rimborso a scadenza ovvero, in caso di Dai rimborso anticipato obbhgatono *pari passu* con i Creditore Garantiti

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

**seconda categoria**

47. Con riferimento ai Creditori Privilegiati e previsto, in sintesi, il riscadenziamento dell'intero ammontare nominale al 31 dicembre 2043 e, in caso di mancata Est, il rimborso integrale a scadenza ovvero, in caso di Ernt, il rimborso anticipato, in primo luogo, del 50% dell'debito residuo e, solo in secondo luogo e in caso di proventi sufficienti, eventuale rimborso dell'ulteriore residuo 50%, come da *waterfall* indicata nell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, con stralcio ora per allora dell'eventuale ulteriore residuo 50% da compondere in secondo luogo, dopo la distribuzione. Per quanto riguarda gli interessi è previsto che (i) gli stessi decorrano a far data dal 1 gennaio 2026, ad un tasso fisso pari al 2,5% PIK *p.a.* - fatte salve eventuali variazioni in funzione del *rating ESG* (ii) sino al 31 dicembre 2027 (incluso) ha la facoltà di capitalizzare a ciascuna data di pagamento tutti o parte degli interessi dovuti, dal gennaio 2028 (incluso), a ciascuna data di pagamento sarà tenuta al pagamento per cassa di interessi almeno corrispondenti allo 0.2% *p.a.* e avrà la facoltà di capitalizzare una portone di interessi dovuti *non* superiore al 2,25% *p.a.*

**terza categoria**

48. Con riferimento ai Creditori Finanziari Ipotecari viene proposto, in sintesi, il pagamento del 100% del credito, ai termini e alle condizioni previsti nel Piano. In particolare-
- (a) per quanto riguarda
- (i) conferma della scadenza dei mutui ipotecari concessi (*r.e.* rispettivamente 30 giugno 2039 e 30 giugno 2042), con espressa esclusione della erogazione di qualunque importo dei mutui ancora disponibile e non utilizzato
  - u) maturazione degli interessi dal luglio 2027 al tasso EL RIGOR (6 mesi) più 4,75% *p.a.*
  - kin) rimborso del capitale dovuto alla data del 31 maggio 2023 (II) il 50% in rate costanti alla scadenza di ciascun semestre solare a far tempo dal 31 dicembre 2027 (incluso), (n) il 25% da rimborsare in un'unica soluzione il 31 dicembre 2033. (iii) sl



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile  
Sezione Procedure Concorsuali

**25% da rimborsare in un'unica soluzione il 31 dicembre 2034, secondo i piani di ammortamento previsti sub Allegato F all'Accordo di Ristrutturazione Creditore Finanziari;**

- (iv) **estensione al 30 giugno 2024 del termine per ottenere la certificazione di collaudo dei lavori effettuati in relazione al centro sportivo**
- (b) **per quanto riguarda (esposizione ipotecaria a medio/lungo termine):**
  - (i) **conferma della scadenza al 31 dicembre 2034 dei mutui ipotecari;**
  - (n) **maturazione degli interessi dal 1° gennaio 2028 al tasso fisso del 2.53/4p.a.;**
  - (m) **rimborso integrale del capitale dovuto alla data del 31 maggio 2023 che sarà corrisposto in rate semestrali a far tempo dal 30 giugno 2028, secondo i piani di ammortamento previsti sub Allegato F all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari**

Dalla quarta alla settima categoria



TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione VII Civile  
Sezione Procedure Concorsuali

- (a) agenti e procuratori sportivi (più in generale, individuati come "agenti"), a quali è stato proposto il pagamento del 40% del credito, con un rimborso in quote costanti su un periodo di tre anni e Creditori e Procuratori Sportivi). alla data odierna hanno aderito a tale proposta di accordo di ristrutturazione tanti Creditori e Procuratori Sportivi da rappresentare una percentuale del 41,1-82% dell'indebitamento complessivo di tale categoria (docc. 54, 55).
- (b) fornitori con credito chirografario, ai quali è stato proposto il pagamento del 70% del credito, con un rimborso in quote costanti su un periodo di tre anni ("Fornitori Chirografari"): alla data odierna hanno aderito a tale proposta di accordo di ristrutturazione tanti Fornitori Chirografari da rappresentare una percentuale del 41,1-82% dell'indebitamento complessivo di tale categoria (docc. 54, 55).
- (c) fornitori con credito privilegiato, ai quali è stato proposto il pagamento del 70% del credito, con un rimborso in quote costanti su un periodo di tre anni ("Fornitori Privilegiati"): alla data odierna hanno aderito a tale proposta di accordo di ristrutturazione tanti fornitori privilegiati da rappresentare una percentuale del 41,1-82% dell'indebitamento complessivo di tale categoria (docc. 54, 55);
- (d) fornitori strategici operativi nel cantiere ai quali è stato proposto il pagamento del 90% del credito, con un rimborso in quote costanti su un periodo di tre anni ("Fornitori Strategici") alla data odierna hanno aderito a tale proposta di accordo di ristrutturazione tanti Fornitori Strategici da rappresentare una percentuale del 93% dell'indebitamento complessivo di tale categoria (docc. 54, 55).

Sussistono le condizioni previste dalla legge per l'estensione ai non aderenti in quanto:

- tutti i creditori appartenenti a tali categorie e non aderenti sono stati informati dell'avvio delle trattative, sono stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull'accordo e sui suoi effetti, anche grazie agli inviti e

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

agli incontri tenutisi con la partecipazione dell'Esperto nel corso della composizione negoziata della crisi con tutte le parti interessate (confronta doc. 10, 17 allegati al ricorso e con particolare riferimento a dalla *comfort letter* dei legali degli istituti finanziatori (confronta doc. 62), nonché dalla PEC trasmessa da  
confronta doc. 63);

- gli Accordi di Ristrutturazione hanno carattere non liquidatorio, prevedendo infatti la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta;
- i creditori aderenti agli Accordi di Ristrutturazione superano, in tutte le categorie, la soglia del 75% (soglia che, nel caso di specie, è peraltro ridotta al 60% ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. b) CCII);
- i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti dell'accordo, possono risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (confronta doc. 33 e doc. 52: al netto del rimborso integrale dei mutui ipotecari e degli oneri procedurali, lo scenario liquidatorio evidenzia proventi netti per un totale di Euro 17,6 milioni che non permetterebbero nemmeno di soddisfare integralmente i creditori privilegiati di primo grado ex art. 2751-bis c.c. (i quali riceverebbero una percentuale pari a circa il 98% del proprio credito), mentre tutti gli altri creditori, tra cui i fornitori con credito privilegiato, l'Erario e gli istituti previdenziali rimarrebbero integralmente insoddisfatti);

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

vista la relazione di attestazione del 16.6.23 che ha attestato la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;

richiamato, da ultimo, il parere espresso dall'ausiliario dott. Stefano Gorgoni nel sub procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione del tribunale sul finanziamento prededucibile richiesto dalla società che concludeva

Sulla base dell'esame degli elementi probativi a supporto delle ipotesi nonché degli elementi utilizzati nella formulazione del Piano come descritti dall'organo amministrativo, a conclusione delle analisi compiute lo scrivente Ausiliario può affermare di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da fargli ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano stesso e per il conseguente raggiungimento del risanamento dell'impresa, posto il verificarsi delle assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e azioni dell'organo amministrativo.

Conseguentemente, il sottoscritto conclude positivamente sulla **ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Piano, sulla coerenza interna e sulle probabilità di successo dello stesso, nonché sulla sostenibilità dell'ulteriore nuova finanza prevista dal POC.**

ritenuta conclusivamente la domanda accoglibile;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 48 e 112 CCII

OMOLOGA gli accordi di ristrutturazione conclusi da

con

estensione degli effetti nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti, rispettivamente alle seguenti categorie: Categoria Creditori Finanziari

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

Chirografari, Categoria Creditori Privilegiati e Procuratori Sportivi, Categoria Fornitori Privilegiati e Categoria Fornitori Strategici  
Chirografari, Categoria Fornitori Privilegiati e Categoria Fornitori Strategici  
ai sensi e per gli effetti  
di cui all'art. 61 CCI.

DISPONE che la presente sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese ex art. 45 CCI

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13.10.23

il Giudice relatore

Andrea Balba

Il Presidente

Roberto Braccialini